



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE DISTACCATA DI CONEGLIANO

REPUBBLICA ITALIANA = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico, Dott. Deli Luca, ha pronunciato
 la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile n. _____, promossa con atto di
 citazione, notificato il 27.05.2007,

da :

in persona del
 socio accomandatario e legale rappresentante pro
 tempore _____ rappresentata e difesa
 dall'avv. Franco Fabiani, giusto mandato in calce
 all'atto di citazione, con domicilio eletto presso
 il procuratore nominato

ATTRICE

c o n t r o :

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA, in persona del
 legale rappresentante pro tempore e Presidente del
 Consiglio di Amministrazione
 rappresentata e difesa dall'avv.
 giusto mandato in calce all'atto di citazione
 notificato, con domicilio eletto presso lo studio di
 quest'ultimo

CONVENUTA (Estromessa in data 03.03.08)

con l'intervento in causa di:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, già **CASSA DI**
RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA, in persona del
 Direttore Generale Dr. _____

Ud. Precis. Concl.:

Termine deposito
 Conclusionali e re
 pliche:

DEPOSITATA :

1 MAR. 2011

OGGETTO:

DIRITTO DI COPIA ASSOLTO MEDIANTE
 APPLICAZIONE DI MARCHE DA BOLLO
 PER € 10,64 SULL'ORIGINALE
 Compilare il 1 MAR 2011
 TECNOCOLLIERE

rappresentata e difesa dall'avv.to
giusto mandato in calce all'atto di intervento, con
domicilio eletto presso lo studio del procuratore
nominato

TERZA INTERVENUTA

CONCLUSIONI:

PER L'ATTRICE

come da foglio allegato al verbale di udienza del
20.04.2010 "accertata e dichiarata l'illegittimità,
per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte
in causa, della applicata prassi di capitalizzazione
degli interessi passivi con qualsiasi periodicità,
dell'addebito di somme per interessi debitori a
saggio ultralegale e C.M.S. mai oggetto di
pattuizione almeno fino al 01.07.1998 e di spese fisse
di chiusura periodica del conto, condannare
l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice
la somma di €.42.480,65 in restituzione di quanto
dalla convenuta stessa addebitato, per interessi
anatocistici (€.26.904,24), con la esclusione di ogni
forma di capitalizzazione, per interessi debitori a
saggio ultralegale fino al 31/12/96 (€.11.462,94),
per interessi debitori a saggio ultralegale dal
01/01/97 al 01/07/98 (€.1.588,25), per C.M.S.
(€.2.406,43) e per spese fisse di chiusura periodica
(€.118,79), come risultante dalla esperita
istruttoria ed indicato a pagina 29 della perizia,
con gli interessi legali di mora dalla data della
domanda al saldo effettivo.

Con con vittoria di spese, diritti ed onorari di
causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre al
rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e Cpa
come per legge da liquidarsi in via di distrazione a
favore dello scrivente procuratore antistatario che



dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari e con condanna della convenuta soccombente al pagamento delle spese di CTU"

PER L'INTERVENUTA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA:
come da comparsa di intervento volontario del 19.02.2008: "Nel merito: respingersi le domande tutte, nessuna esclusa, avanzate dalla

per i motivi esposti in narrativa, e comunque in quanto infondate in fatto e diritto; 3) nella delegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle tesi attoree determinarsi, anche ai sensi dei principi di cui all'art.1194 c.c. quale sia stata l'effettiva incidenza dell'applicazione degli interessi anatocistici sul conto corrente della società attrice acceso presso la Cassa Di Risparmio Del Veneto Spa tenendo conto, comunque, della correttezza del saggio di interessi previsto in via contrattuale o, in subordine, ai sensi è per gli effetti dei criteri di cui all'art. 117 del TUB o, in estrema subordine, al tasso legale e ciò sempre applicando la capitalizzazione semestrale o, in subordine quella annuale, o in estremo subordine quella semplice.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 2007, conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Venezia spa, per sentirla condannare alla ripetizione in proprio favore, delle somme alla stessa corrisposte in costanza di rapporto di conto corrente bancario, consistenti in: interessi anatocistici, usurari,



commissione di massimo scoperto e spese di chiusura conto. In data 30.10.2007 si costituiva l'istituto di credito chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Alla prima udienza le parti facevano concorde richiesta dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI° co. n.1,2,3.. Termini che venivano concessi riservandosi all'esito degli stessi per l'eventuale disposizione di C.T.U. contabile. Sciolta la riserva veniva quindi ammessa la predetta consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza per il conferimento dell'incarico al C.T.U. Dr. Toso, interveniva la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa, eccependo la propria legittimazione a contraddire in luogo di quella della convenuta, giusto atto di scissione con conferimento del ramo d'azienda, comprensivo anche della filiale ove sono sorti i rapporti con l'attrice. L'intervenuta, associatasi alle difese già mosse dalla convenuta, ne chiedeva quindi l'estromissione dal giudizio. Richiesta cui aderiva l'attrice, con conseguente estinzione del processo tra la Cassa di Risparmio di Venezia spa e

Il 20.04.2010,

all'udienza per l'esame della C.T.U., le parti facevano concorde richiesta per la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni la causa veniva trattata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Eccepisce preliminarmente l'intervenuta la decadenza dell'attrice in ordine alla pretesa ripetitoria avanzata, per non aver contestato tempestivamente nel termine di 60 gg., ai sensi dell'art. 1832 c.c., le somme dedotte negli estratti conto, regolarmente ricevuti.

Prosegue quindi asserendo che la mancata contestazione, pur non precludendo la possibilità di eccepire la validità sostanziale delle relative poste attive e passive, renderebbe inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti sotto il profilo meramente contabile.

L'eccezione non può essere accolta.

L'odierna pretesa attorea muove sostanzialmente dalla contestazione delle patologie che, a suo dire, hanno inficiato la validità e, conseguentemente, l'efficacia del negozio giuridico allora posto in essere con la terza intervenuta. Patologie derivanti dalla presenza di clausole contrattuali nulle, ovvero mancanti, e comportanti l'esborso di somme da parte dell'attrice, altrimenti non dovute.

Viene dunque impugnato a monte il rapporto obbligatorio, di cui le annotazioni contabili riportate negli e/c (a cui fa riferimento il dato letterale dell'art. 1832 c.c.), sono solo l'espressione effettuale/materiale (Trib. Bari, Sez. I, 01/10/2007 Trib. Bari, Sez. II, 09/10/2007 Trib. Benevento, 11/10/2007 Trib. Benevento, 19/02/2008 App. Napoli, Sez. III, 12/05/2008).



La rilevabilità dei vizi originari del contratto de quo, com'è facilmente intuibile, attiene calla disciplina della nullità, la cui azione è notoriamente imprescrittibile. La pretesa restitutoria, correlata a detto accertamento, a propria volta dovrà soggiacere al termine prescrizione dell'indebito, poiché a tale titolo deve essere ricondotta una somma versata in assenza di una specifica pattuizione o illegittimità della stessa.

Entrando nel merito della vicenda, verranno di seguito analizzate le singole voci costituenti la pretesa restitutoria dell'attrice.

Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi: anatocismo.

L'attrice con l'impugnazione del contratto di conto corrente stipulato con l'istituto di credito odierno intervenuto, assume esser stato violato il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., mediante la previsione contrattuale di una clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie.

Come è noto la norma in questione stabilisce che "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi."

L'intervenuta a propria volta adduce la legittimità



del proprio operato, richiamando il ricorso all'applicazione di un uso contrario alla norma menzionata, di natura normativa (unica ammessa per legittimare la deroga del divieto di anatocismo).

La stessa giurisprudenza ha tuttavia rilevato (in più di una occasione) che "Contrariamente all'uso normativo, la prassi costituisce un mero *modus operandi* della sola Banca, cui il cliente non può sottrarsi ed al quale è tenuto ineludibilmente ad aderire. L'osservanza della prassi non è, pertanto, accompagnata dalla convinzione di attuare una regola volta a disciplinare determinate situazioni (viene meno, dunque, l'elemento soggettivo caratterizzante l'uso normativo), poichè il cliente, nell'ambito dei contratti bancari, è tenuto a stipulare sulla base di condizioni generali, tra le quali è inserita la clausola anatocistica. Siffatta circostanza, seppur isolatamente considerata, deve ritenersi già idonea a dimostrare che la prassi legata alla introduzione della clausola anatocistica costituisce non già un uso normativo, bensì negoziale, in quanto nella prima ipotesi (uso normativo), sarebbe operante alla stregua di una norma e non bisognerebbe di espressa previsione contrattuale. (Ne discende la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi)" (Ex Multis Trib. Bari, Sez. IV, 13/07/2010). Orientamento, questo, peraltro richiamato e ribadito anche nella recente pronuncia a SS.UU. della Suprema Corte, n.24418 del 02-12-2010.



L'intervenuta sul punto contesta l'esistenza di una prassi nel settore bancario, la cui genesi storica andrebbe rinvenuta nel combinato disposto di alcune norme contenute già nel codice civile del 1865 (art. 1232), nel codice del commercio del 1882, ovvero previste nel 1929 dalla Confederazione Generale bancaria fascista, così operando una ricostruzione per elementi presuntivi, atta a dimostrare la natura normativa dell'uso in questione. Le previsioni, ancorché di legge, (e la giurisprudenza di merito) alle quali la ricorrente fa riferimento, non appaiono tuttavia pertinenti all'oggetto dell'indagine che ci occupa che, si ricorda, attiene alla legittimità della prassi generalizzata delle banche, anteriormente all'entrata in vigore della L. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, di capitalizzare i soli interessi passivi maturati trimestralmente, che nessuna delle predette disposizioni avalla esplicitamente. Nemmeno l'elaborazione legislativa fascista del '29 può, in tal senso, offrire spunti ulteriori, in quanto la mera possibilità di regolare trimestralmente i conti, non necessariamente fa discendere a livello argomentativo, la giustificazione della legittimità della capitalizzazione (unilaterale) trimestrale delle poste debitorie.

Sostiene quindi l'intervenuta che, quand'anche dovesse ritenersi illegittima la clausola de qua, andrebbero comunque considerate altre forme



periodiche di capitalizzazione, quale ad esempio quella annuale.

Il ragionamento che l'istituto di credito pone a sostegno di tale tesi, muove dalle considerazioni di seguito riportate.

Innanzitutto la soluzione della capitalizzazione annuale, corrisponderebbe al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca a favore della clientela. Tale cadenza peraltro sarebbe uniforme a quella temporalmente individuata ex art. 1284 c.1 c.c.. In ogni caso, quand'anche non dovesse trovare seguito l'impostazione anzidetta, nel contratto de quo sarebbe presente ed operante la clausola uniforme e generale, riportata nei contratti bancari, di periodica chiusura contabile del conto al 31 dicembre di ogni anno.

Conclude quindi l'intervenuta ricordando le pronunce giurisprudenziali secondo cui "La periodica capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente come effetto della periodica chiusura contabile dei conti, che appare assistita dal requisito oggettivo della ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento ("usus") nel settore considerato, deve ritenersi infatti assistita altresì dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte



nei contratti di conto corrente bancari. la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarre la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvennero nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditorii."

Fur ritenendo esaustiva la pronuncia sopra menzionata, vale la pena osservare come non possa essere operato il richiamo all'art. 1284 c.c., data la diversa funzione cui lo stesso sottende rispetto al 1283 c.c.. In primo luogo quest'ultimo determina le condizioni in presenza delle quali è ammissibile la capitalizzazione degli interessi, mentre



l'articolo 1284 c.c. si limita a stabilire l'entità del tasso (c.d. saggio degli interessi) e la decorrenza degli interessi legali. Secondariamente le due norme in questione sono profondamente differenti per la natura riservatale dall'ordinamento, atteso che la prima (art. 1283 c.c.) ha carattere imperativo, la seconda, invece, dispositivo. Da ultimo va ricordato che dalla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, deriva necessariamente l'assenza *ab origine* di una previsione di natura pattizia, che sancisca la suscettibilità degli interessi di produrre ulteriori interessi.

Applicare dunque una sostituzione *ex lege* che preveda una forma di capitalizzazione degli stessi, con una scadenza periodica diversa (sia essa semestrale od annuale), comporterebbe in ogni caso la violazione dell'art. 1283 c.c. mancando sia il requisito della convenzionalità, che quello la posteriorità (della convenzione rispetto alla scadenza degli interessi). Né si potrebbe ovviare a tale carenza attraverso il meccanismo di sostituzione altrimenti previsto dall'art. 1419, 2° co. c.c., stante la diversa natura, già evidenziata, delle norme citate.

La Cassa di Risparmio del Veneto Spa, in via subordinata, ritiene altresì che le somme versate dalla società correntista, in costanza di rapporto, andrebbero comunque computate secondo il principio dell'art. 1194 c.c..



Tale assunto non può essere condiviso.

Essendo il conto corrente bancario un contratto di durata, la "chiusura" contabile del 31 dicembre rientra nell'alveo delle operazioni meramente contabili di riepilogo del rapporto. A questa infatti non corrisponde una vera e propria conclusione del contratto, che invece prosegue naturalmente sino alla sua estinzione. (Spese di chiusura)

Mancano quindi i presupposti giuridici necessari per l'applicazione della disciplina citata. Innanzitutto prima della chiusura del conto, i saldi passivi trimestrali contabilizzati per interessi non possono qualificarsi quali debiti liquidi ed esigibili. Difettando dunque il requisito dell'esigibilità l'imputazione delle rimesse in conto d'interessi, non potrà aver luogo (Cfr. Trib. Torino, 21/01/2010, Trib. Catania, Sez. IV, 18/08/2006, Trib. Lecco, 09/09/2002). Nell'analisi corrente non si^{PM} inoltre prescindere dalla considerazione che il correntista, data la natura particolare del rapporto de quo, non è mai posto nella libertà di decidere come attribuire le rimesse effettuate. Viene così meno il presupposto soggettivo, inteso come lo scontro di volontà tra il debitore ed il creditore in ordine all'imputazione dei pagamenti, elemento proprio della norma richiamata.

Le considerazioni fin qui esposte, per quanto concerne il periodo successivo al Giugno 2000, vanno altresì ulteriormente integrate alla luce

9

13

dell'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.00.

Con riferimento all'anno 2000-2001, la terza intervenuta sostiene di essersi adeguata alle previsioni che derivano dal combinato disposto dell'art. 120 co. 2 del D.Lgs 385/93 e della delibera CICR del 09.02.00, che prevede la liceità della capitalizzazione trimestrale se effettuata in maniera reciproca. Aggiunge quindi la stessa che a far data dal 01.07.00, la capitalizzazione trimestrale è stata applicata sia sui rapporti debitori che su quelli creditori, attribuendole così carattere di reciprocità. Ciò, a dire dell'istituto di credito, legittimerebbe la prassi adottata successivamente e renderebbe necessaria una decurtazione dal *quantum* dovuto eventualmente riscontrato in corso di causa, quanto meno per il periodo anzidetto.

Sul punto valga quanto segue.

Acclarata la nullità *ab origine* della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ogni successiva previsione di natura anatocistica introdotta dalla banca, seppur conforme alle disposizioni del CICR, deve necessariamente considerarsi nuova, nonché peggiorativa della situazione pregressa. L'attrice infatti, pur nella reciproca operatività della condizione, si trovava a passare da un rapporto in cui non era tenuta (poiché in forza di clausola nulla) a corrispondere alcun interesse sugli interessi, ad uno che invece ne



prevedeva la capitalizzazione. Considerato quindi il comma tre della delibera in oggetto, la banca avrebbe dovuto ottenere l'approvazione espressa dell'attrice ai fini della validità della clausola de qua. Invero non solo risulta provata questa circostanza ma, quand'anche si dovesse escludere la natura peggiorativa dell'introduzione della capitalizzazione trimestrale, nemmeno è stata prodotta documentazione che comprovi l'effettivo rispetto degli adempimenti comunque previsti dal provvedimento interministeriale: pubblicazione nella gazzetta ufficiale e comunicazione per iscritto all'attrice entro il 31 dicembre 2000.

Ancora. Non potendosi parlare di un adeguamento delle vecchie clausole, in quanto nulle, l'operazione posta in essere dall'Istituto di Credito intervenuto comunque andrebbe letta quale modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, in violazione dell'art.1283 c.c. (trattandosi di modifica successiva, è infatti necessario l'accordo delle parti). Violazione che la delibera CICR, data la natura di fonte secondaria, non può certo sanare.

Per tutto quanto sopra esposto il periodo da considerarsi ai fini delle somme soggette a restituzione, non potrà essere limitato al termine temporale indicato dall'intervenuta, dovendosi al contrario estendere all'intera durata del rapporto intercorso.

Sugli interessi debitori: tasso ultralegale / spese di



chiusura periodica del conto / C.M.S.

Con riferimento al punto in questione l'attrice contesta la violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., poiché, a proprio dire, la terza intervenuta avrebbe applicato in costanza di rapporto, un tasso di interesse superiore a quello legale, sulla base di una clausola indeterminata o comunque non determinabile.

La Cassa Di Risparmio Del Veneto Spa dal canto suo ribadisce la validità della pattuizione impugnata, evidenziando come nel contratto dimesso in giudizio (cfr. doc. 2 di parte intervenuta), fosse stato individuato il tasso di interesse debitorio, attraverso un richiamo ai c.d. "usi di piazza".

Tasso che peraltro sarebbe stato comunque esplicitato quantitativamente nei successivi estratti conto, inviati alla _____ e mai contestati da quest'ultima.

Va detto sin d'ora che l'intestato Tribunale aderisce a quel consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "non è più sufficiente un generico rinvio alle condizioni usualmente praticate su piazza, posta la esistenza di diverse tipologie di interessi, che non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare riferimento (ex plurimis. Cass. n. 11042/97). Fur non escludendo del tutto la legittimità e validità della determinazione del saggio ultralegale degli interessi per relationem, la



giurisprudenza attuale impone, tuttavia, l'ulteriore requisito che il richiamo alle condizioni usualmente praticate sia fatto attraverso criteri prestabiliti, sicuramente rilevabili, ed elementi intrinseci, purché obiettivamente indicati ed individuabili, tali da consentire di risalire con certezza al tasso applicato (cfr., tra le altre, Cass. n. 13823/2002 o n. 14684/2003). Alla luce delle considerazioni che precedono e dello stato attuale della giurisprudenza, non può pertanto dubitarsi della nullità delle clausole che prevedono per la quantificazione degli interessi ultralegali un generico rinvio alle condizioni usualmente praticate su piazza e, pertanto, della loro sostituibilità con gli interessi legali, fino alla entrata in vigore della legge n. 154/1992, e per il periodo successivo con gli interessi calcolati in base ai criteri di cui all'art. 117, D.L. n. 385/1993." (Trib. Salerno Sez. I Sent., 9 maggio 2009. Recentemente anche Trib. Milano Sez. VI, 7 gennaio 2011, Trib. Roma Sez. X, 15 ottobre 2010, Trib. Genova Sez. VI, 8 giugno 2007). Irrilevante risulta inoltre la circostanza che i tassi fossero comunque riportati negli estratti conto inviati alla correntista, essendo questi documenti di riepilogo delle operazioni periodicamente contabilizzate, ergo incapaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (Cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. III, 2 ottobre 2003, n. 14684). In poche parole l'individuazione contabile delle

poste debitorie, attuata negli estratti conto, non è di per sé idonea a sanare la carenza del requisito di determinabilità, ex art. 1346 c.c.. Né può rappresentare manifestazione di un accordo specifico, atteso che "il tasso di interessi, deve essere oggetto di una manifestazione di volontà del cliente e non oggetto di una conoscenza a posteriori, motivo per cui deve necessariamente essergli reso noto in sede di stipulazione del contratto di conto corrente." (Trib. Monza, 19 giugno 2007).

Mancando dunque il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse, dovrà essere dichiarata nulla la clausola impugnata diventando indebite le somme a tal titolo versate.

Le medesime ragioni peraltro vanno estese alle voci relative alla commissione di massimo scoperto ed alle spese di chiusura del conto, corrisposte trimestralmente dall'attrice alla Cassa di Risparmio del Veneto Spa, anch'esse dalla formulazione generica e senza l'individuazione di parametri determinati o determinabili (Cfr. contratto di conto corrente dimesso dall'intervenuta). Ed infatti "In materia di contratti di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1418, comma secondo, c.c., la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto nella quale non



risultino in alcun modo specificati né la percentuale della commissione, né l'eventuale criterio di calcolo." (Trib. Cassino, 10-06-2008) e che "ricade nel divieto imperativo di anatocismo (per evidente identità di ratio con gli interessi corrispettivi) anche la capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto, vale a dire di quella specifica voce di remunerazione che ogni banca in genere (e la (...) nel caso di specie) pratica ai correntisti addebitando loro in dare una percentuale predeterminata sulla massima esposizione rilevata nel trimestre (così Cass. n. 11772 del 6.8.2002)..." (Trib. Novara, 09-02-2006).

Ancora: sugli interessi ultralegali e anatocistici

L'intervenuta ferme le contestazioni di cui si è già dato debito conto, sostiene in ultima istanza l'irripetibilità delle somme versate dall'attrice, a titolo di interessi (anche anatocistici), qualificandole come adempimento di obbligazioni naturali.

L'eccezione non ha pregio considerata la palese mancanza dei due presupposti richiesti dall'ordinamento, per l'applicabilità della disciplina de qua:

- l'elemento della spontaneità del pagamento, tipico delle obbligazioni naturali, poiché posto in essere in forza di una clausola contrattuale;
- la convinzione di adempiere ad un dovere morale o sociale.



Nulla infine potrà essere addebitato all'intervenuta, a titolo di interessi usurari, poiché la consulenza d'ufficio ha evidenziato il rispetto del tasso soglia previsto dalla legge in materia.

Quantum

Sul punto in questione l'istituto di credito eccepisce la parziale rinuncia della in sede di memoria ex art. 183 VI° n.1 c.p.c., alla domanda di condanna ad una somma superiore, rispetto a quella precisata nella predetta memoria e pari ad €.27.181,78. Tale contestazione nasce dal fatto che l'attrice, nel precisare la propria domanda, non aveva ribadito la formula di salvezza (nella maggiore o minore somma...) dedotta con atto di citazione. Conseguentemente l'intervenuta invoca l'inammissibilità della richiesta attorea formulata in sede di precisazione delle conclusioni, laddove la stessa individua in complessivi €.42.480,65, l'importo cui dovrebbe essere condannata Cassa Di Risparmio Del Veneto Spa.

Invero la domanda attorea deve ritenersi ammissibile e l'eccezione andrà respinta. La contestata precisazione infatti costituisce una mera modifica del quantum originariamente dedotto nell'atto introduttivo, conseguenza della rinuncia ai fini del computo finale di alcune voci specifiche inizialmente considerate. Il fatto che poi questa modifica non sia stata accompagnata dalla ripetizione integrale della domanda così come ab origine formulata, non può ex se



ritenersi condizione sufficiente a far presumere la rinuncia della parte. Perché si possa parlare di rinuncia implicita infatti è necessaria la presenza di un comportamento processuale della parte che, valutato nel complessivo iter giudiziario, sia antitetico rispetto al petitum inizialmente dedotto in causa. Non è certamente questo il caso.

Ora, per la quantificazione delle somme dovute in restituzione, viene presa come riferimento la CTU contabile eseguita dal Dott. Mario Toso, integrata dai rilievi sopra riportati.

Per tal motivo non verranno considerate le ipotesi di capitalizzazione con indici periodici differenti (semestrale ed annuale). Né andrà computato il periodo successivo al gennaio '98 (e non dal luglio del medesimo anno come erroneamente supposto dall'attrice), in quanto a partire da quella data risultano concordati e determinati i tassi di interesse regolanti il rapporto tra le parti.

Gli importi vengono quindi di seguito riepilogati:

- €.26.904,24 a titolo di interessi anatocistici addebitati per l'intera durata del rapporto;
- €.11.462,94 per interessi ultralegali corrisposti fino al 31.12.1996;
- €.1058,84 per interessi ultralegali corrisposti dal 01.01.1997 al 01.01.1998;
- €.2.172,47 per commissioni di massimo scoperto sino al 01.01.1998;
- €.118,79 per spese fisse di chiusura del conto.



Il tutto per complessivi €.41.717,28.

Andranno inoltre rifuse le spese di consulenza tecnica di parte e d'ufficio,

Le spese di lite seguono la soccombenza e vista la specifica e motivata richiesta del procuratore dell'attrice, andranno in favore di questi distratte.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa con atto di citazione da

contro Cassa Di

Risparmio Di Venezia Spa (estromessa in data 03.03.08) e con l'intervento in causa di Cassa di Risparmio del Veneto Spa (già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa), ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta:

1) Dichiara l'illegitimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, della applicata prassi, operata dalla Cassa Di Risparmio Del Veneto Spa nei confronti di

di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, dell'addebito di somme per interessi debitori a saggio ultralegale e C.M.S. fino al 01.01.1998 e di spese fisse di chiusura periodica del conto;

1) Condanna Cassa Di Risparmio Del Veneto Spa al pagamento in favore di

della somma complessiva di €.41.717,28, a titolo di indebito, con gli interessi ex D.lgs 241/2002, a partire dal dì della pubblicazione della

Presente sentenza, sino al saldo;

2) pone definitivamente a carico della Cassa Di Risparmio Del Veneto Spa le spese della CTU contabile svolta dal Dott. Mario Toso nella misura già liquidata;

3) Condanna Cassa Di Risparmio Del Veneto Spa al pagamento in favore di

delle spese di lite che liquida in €.9000 , di cui euro 5000 per onorari oltre IVA e CAP nonché al rimborso delle spese di CTP sostenute da parte attrice ;

4) Autorizza la distrazione delle spese, anche di CTP, come liquidate al punto che precede, in favore del procuratore dell'attrice, avv. Franco Fabiani.

Conegliano, il 1 MAR 2011

Il Cancelliere C1
(dott. Francesco A. Santoro)

Il Giudice Unico
(dott. Della Luca)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Conegliano, 1 MAR 2011

Il Cancelliere C1
(dott. Francesco A. Santoro)

15 MAR 2011

franco fabiani